

Revisione del diritto della società anonima

Procedura di consultazione sulla revisione del diritto della società anonima

31 marzo 2006

Numero 6

dossier politica

Revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile nel Codice delle obbligazioni

L'essenziale in breve

Il Consiglio federale ha posto in consultazione nel dicembre 2005 il suo avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. Il progetto sottoposto a revisione persegue quattro obiettivi principali: migliorare le disposizioni in vigore nel campo del “governo societario” (Corporate Governance), snellire le norme sulle strutture del capitale, aggiornare le disposizioni concernenti l'assemblea generale e rivedere il diritto contabile.

La posizione di economieuisse

Il diritto delle società è un pilastro importante delle condizioni-quadro di una piazza economica. Nella concorrenza internazionale fra piazze è essenziale che la Svizzera metta a disposizione delle imprese strumenti più flessibili e vantaggiosi per le loro attività e che disponga di un maggior margine di manovra rispetto ad altre piazze finanziarie. Sotto questo aspetto, occorre in particolare rendere più flessibili le strutture dei capitali. Questa operazione permetterà di ampliare la gamma dei margini di manovra delle imprese. Anche se si può qualificare il progetto come relativamente equilibrato nel complesso, diverse misure proposte vanno troppo lontano. In particolare, l'abolizione della rappresentanza degli azionisti da parte di un organo e dell'azione al portatore limiterebbero inutilmente la libertà di scelta e le possibilità d'azione delle imprese svizzere. Considerato come nel governo societario i meccanismi flessibili di autoregolazione svolgano il loro ruolo, la circospezione è ammessa per quanto concerne la creazione di nuove prescrizioni statali. La trasparenza è una delle condizioni per un buon funzionamento dei mercati. Ma gli oneri imposti alle imprese devono essere giustificati e proporzionati. Tutte le misure proposte non soddisfano queste esigenze.

Situazione iniziale e contesto

Il Consiglio federale ha posto in consultazione nel dicembre 2005 il suo avamprogetto di revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile¹. Il processo di consultazione terminerà il 31 maggio 2006. Il progetto persegue essenzialmente i seguenti obiettivi:

- migliorare il „**governo societario**” (Corporate Governance);
- riformare le norme sulla **struttura del capitale**;
- aggiornare le disposizioni concernenti l'**Assemblea generale**;
- rivedere il **diritto contabile**.

¹ L'avamprogetto e i relativi rapporti sono accessibili su internet ai seguenti indirizzi:

www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1275/Vorlage_d.pdf e
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1275/Bericht_d.pdf

L'ultima revisione completa del diritto delle società anonime risale al 1991. In seguito è stato istituito un cosiddetto Gruppo di riflessione “Gesellschaftsrecht”², incaricato di analizzare la necessità di legiferare nell'intero campo del diritto societario. Alla luce delle risultanze di tali analisi e a seguito di alcuni interventi parlamentari si è poi proceduto alla revisione dei seguenti aspetti del diritto della società anonima:

- riforma e semplificazione della ristrutturazione giuridica delle imprese tramite la legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione);

² Gruppo di riflessione “Gesellschaftsrecht”, Rapporto finale del 24.9.1993; Hans-Peter Kläy, Überblick über den Schlussbericht der Groupe de réflexion “Gesellschaftsrecht”, RSDA 66 (1994), p. 135 ss.

- riduzione del valore nominale minimo delle azioni da un franco a un centesimo;
- innovazioni importanti applicabili alla società anonima, ad esempio la possibilità di costituire delle società unipersonali, introdotte in occasione della revisione totale del diritto della società a responsabilità limitata³;
- normativa uniforme relativa agli uffici di revisione⁴;
- regolamentazione della legge che disciplina la trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di società quotate in borsa⁵.

Negli anni 2000, 2001/2002 e 2005 sono stati presentati al Parlamento altri interventi che chiedevano una modifica del diritto della società anonima⁶. Le corrispondenti rivendicazioni sono riassunte in un grande pacchetto di riforme. Il Consiglio federale giustifica questo processo di revisione tramite "l'accelerazione, la globalizzazione e l'informatizzazione del mondo degli affari", nonché attraverso "una serie d'incidenti che hanno indotto l'economia a sollecitare nuove regole legali al fine di prevenire il più possibile nuove difficoltà"⁷.

1° obiettivo: migliorare il „governo societario“

Il primo obiettivo che l'avamprogetto propone concerne il governo societario. Esso presenta diverse disposizioni nuove. Queste ultime verrebbero a completare il dispositivo esistente.

Alla base del governo societario vi è la teoria della divisione dei poteri di Montesquieu e la teoria degli agenti principali fra dirigenti e proprietari di imprese di A.A. Berle⁸. Il diritto svizzero della società anonima del 1991 tiene conto, in tre articoli centrali (art. 716a, 716b e 717 CO)

delle esigenze di equilibrio funzionale tra i vari organi societari („checks and balances“), della responsabilità chiaramente mantenuta del consiglio d'amministrazione, dei rapporti interni e del dovere di diligenza e di fedeltà. Il diritto in vigore contiene già, sotto forma stringata, buona parte delle regole necessarie al governo societario.

In Svizzera sono in vigore dall'inizio di luglio del 2002 due Codici relativi al governo societario: lo „Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance“ di *economiesuisse*⁹ e la Direttiva sulla corporate governance di Swiss Exchange (SWX)¹⁰. Mentre quest'ultima esige imperativamente dalle imprese quotate in borsa che esse forniscano informazioni su taluni aspetti del governo societario, lo Swiss Code contiene raccomandazioni alle società svizzere aperte al pubblico. Numerosi suoi principi hanno valore pratico d'incitamento per le altre società anonime. *economiesuisse*, in quanto Federazione delle imprese svizzere di ogni dimensione e ramo d'attività, è l'organo responsabile dello Swiss Code. Altre organizzazioni che seguono le questioni del governo societario nell'ambito delle loro attività sostengono pure lo Swiss Code e sono coinvolte nel suo sviluppo (vedi riquadro alla pagina seguente).

Nel confronto internazionale, i dispositivi svizzeri del governo societario sono di livello elevato. Un inventario realizzato nel novembre 2004¹¹ ha mostrato che essi sono messi in funzione e che il governo societario è molto migliorato nelle imprese svizzere. In materia di governo societario le imprese svizzere hanno raggiunto oggi un livello assolutamente rispettabile nel confronto internazionale.

L'effetto di autoregolazione dei mercati dei capitali

Nella primavera 2004 il bisogno d'informazione degli investitori istituzionali e privati in merito al governo societario è stato esaminato nell'ambito di un seminario presso l'Università di S. Gallo¹². Ne è risultato che le lacune in materia di governo societario frenano la propensione a investire. Tra gli investitori privati, il 77% non vuole più investire in una società che presenta lacune in questo setto-

³ Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la revisione del diritto delle obbligazioni (Diritto della società a responsabilità limitata; adattamento dei diritti della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ragioni di commercio), FF 2002 2949, scadenza del termine referendario: 6 aprile 2006.

⁴ Messaggio del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto delle società) e la legge federale sull'approvazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3745, scadenza del termine referendario: 6 aprile 2006.

⁵ Il termine referendario è scaduto il 26 gennaio 2006.

⁶ Un riassunto di questi interventi parlamentari figura alla pagina 4 del Rapporto esplicativo.

⁷ Rapporto esplicativo, p. 4.

⁸ Vedi Peter Böckli, *Schweizer Aktienrecht*, 3a edizione, Zurigo 2004, § 14 N 16 ss.

⁹ Lo Swiss Code è disponibile in tedesco, in francese e in inglese presso *economiesuisse*. E' pure accessibile sul sito www.economiesuisse.ch.

¹⁰ Con l'entrata in vigore del progetto sulla trasparenza, alcuni punti essenziali di questa direttiva sono regolati nel CO.

¹¹ Rapporto intermedio sul governo societario. Applicazione riuscita dello Swiss Code of Best Practice di *economiesuisse* (vedi dossier politica 22/1 – 26.11.2004) accessibile sul sito www.economiesuisse.ch.

¹² Seminario sul governo societario in Svizzera organizzato presso l'Università di S. Gallo dal Center for Financial Communication, prof. Viktor Porak, 2004.

Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance

Le seguenti organizzazioni appoggiano lo Swiss Code di economie svizzere:

- Associazione svizzera dei banchieri Swiss Banking
- SGCI Chemie Pharma Schweiz
- Associazione svizzera d'assicurazioni ASA
- Swissmem
- Swiss Retail Federation
- Camera fiduciaria
- Associazione delle società anonime private
- Gruppo Holdings (Gruppo di holdings industriali svizzere)
- ASIP Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
- ethos – Fondazione svizzera d'investimento per uno sviluppo sostenibile
- Associazione svizzera degli analisti finanziari e gestionali di sostanze (ASAG)
- Unione svizzera degli imprenditori
- Unione svizzera delle arti e mestieri

re. Si può dunque capire come i flussi di capitali in un'impresa siano l'espressione della sua credibilità. Per questo motivo il mercato dei capitali svolge già un effetto di autoregolazione sull'adozione da parte delle imprese di misure tendenti ad istaurare la fiducia.

L'applicazione di Basilea II aumenterà pure le esigenze in materia di strutture interne e di processi da applicare per le imprese non quotate in borsa. Le banche svizzere praticano già oggi una politica basata sui rischi. Di conseguenza, le imprese hanno tutto l'interesse alla creazione di un governo societario efficace e trasparente.

Si estende il campo d'applicazione del governo societario

In questi ultimi anni abbiamo assistito al crollo spettacolare di imprese di fama internazionale. Questi avvenimenti sono in parte il risultato di azioni criminose, quali ad esempio manipolazioni di bilancio. In seguito, è aumentata la necessità di disporre di sistemi di controllo rigidi. Numerose imprese si sono messe ad affinare sistematicamente i loro sistemi di controllo e hanno adattato la loro struttura d'organizzazione e il loro stile di direzione. Con le disposizioni modificate sull'obbligo di revisione, i revisori dovranno inoltre in futuro verificare l'esistenza di un sistema interno di controllo. Si avverte una certa pressione anche da parte delle autorità penali. Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, viene commesso un crimine che, per ca-

La revisione e „l'unità del diritto della società anonima“

L'avamprogetto mantiene il modello dell'unità formale del diritto della società anonima con una differenziazione materiale su alcuni punti. Dal momento che il diritto in vigore contiene regole diverse per alcune categorie di società anonime (ad esempio a proposito di azioni vincolate, del consolidamento, ecc.), l'unità del diritto della società anonima spesso citata in dottrina oggi non è più assoluta. La nuova regolamentazione dell'obbligo di revisione già adottata dal Parlamento nel diritto delle società ha ulteriormente rafforzato il modello di differenziazione materiale nel diritto della società anonima formalmente unico. Si è così tenuto conto che in Svizzera, contrariamente alla maggior parte degli altri paesi, la forma giuridica della società anonima risponde a scopi molto diversi. Da noi il campo d'applicazione della SA si estende dai gruppi multinazionali alle società unipersonali, passando attraverso le piccole aziende. In termini di flessibilità, vale di più il pragmatismo che una dottrina unica. L'approccio scelto per questa revisione è dunque da ritenere positivo.

rente organizzazione interna, non può essere attribuito a una determinata persona fisica, il crimine è imputato all'impresa stessa (art. 100quater CO). Si osserva inoltre sul piano internazionale una tendenza dei tribunali ad attribuire sempre più la responsabilità a membri del consiglio d'amministrazione e a direttori, sui piani civile e penale, quando un terzo subisce un danno a seguito di una lacuna nell'organizzazione¹³.

Altre disposizioni applicabili al governo societario concernono ad esempio le regole in vigore per le società quotate in borsa sulla pubblicità ad hoc o le norme di diritto penale concernenti l'utilizzazione della conoscenza di fatti confidenziali. Esistono oggi disposizioni particolari molto diversificate in materia di governo societario per le imprese attive in alcuni settori come le assicurazioni o le banche.

Entrano pure nel campo d'applicazione allargato del governo societario in Svizzera le esigenze provenienti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti. Le imprese svizzere quotate in una borsa americana o i membri del loro consiglio d'amministrazione e della loro direzione sono tenuti a rispettare gli obblighi molto estesi del "Sarbanes-Oxley Act" (SOX).

¹³ Vedi ad es. Lukas Handschin, „Steigendes Risiko aus der Haftung für Organisationsfehler“, NZZ del 7.2.2006, n° 31, p.25.

Le proposte dell'avamprogetto sul governo societario

In seguito a numerosi interventi parlamentari, l'Ufficio federale di Giustizia ha incaricato un gruppo d'esperti di analizzare la situazione attuale e di formulare proposte di miglioramento nel campo del governo societario¹⁴. Buona parte delle proposte degli esperti è stata integrata nell'avamprogetto al capitolo del "Rafforzamento del governo societario". Il Consiglio federale formula in proposito le seguenti proposte:

- rafforzamento del diritto all'informazione e di consultazione degli azionisti e possibilità di informarsi in merito alle retribuzioni percepite dal consiglio d'amministrazione delle società anonime private;
- abbassamento delle soglie di sbarramento per agevolare l'esercizio del diritto di chiedere l'istituzione di un esame speciale (attualmente „verifica speciale“), nel caso di uno scioglimento della società per gravi motivi, per convocare l'assemblea generale e per l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno;
- elezione individuale e annuale dei membri del consiglio d'amministrazione;
- miglioramento dell'informazione degli azionisti a proposito dell'assemblea generale;
- estensione delle domande giudiziali a proposito della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse;
- soppressione della rappresentanza dell'azionista da parte del depositario e degli organi della società;
- miglioramento della pubblicità delle iscrizioni figuranti a registro di commercio;
- regolamentazione dei conflitti d'interesse in seno al consiglio d'amministrazione e alla direzione;
- divieto imposto ai membri del consiglio d'amministrazione di società quotate in borsa di influenziarsi l'un l'altro all'atto di determinare gli onorari loro spettanti;
- limitazione della responsabilità dell'organo di revisione.

Sono inoltre state proposte diverse misure tendenti a migliorare il governo societario. Si è così tenuto conto di altre richieste in materia di governo societario, in particolare al capitolo del miglioramento della trasparenza nella revisione del diritto contabile, o in quello della promozione della partecipazione attiva degli azionisti all'assemblea generale, con la prevista modernizzazione delle regole concernenti l'assemblea generale.

Filo conduttore per la valutazione delle proposte

La rallegrante accettazione e l'elevato grado di applicazione delle raccomandazioni dello Swiss Code confermano che proprio sotto la forma dell'autoregolazione si riesce meglio a concretizzare un buon governo societario. Così, in un'ottica liberale, s'impone una certa prudenza rispetto ad una regolamentazione più spinta. Se si intende mantenere l'attrattività della piazza economica svizzera, occorre salvaguardare il più possibile la libertà delle imprese svizzere e dei loro azionisti circa la loro forma organizzativa e non imporre loro uno schema statale rigido e inutile.

Il SOX sottopone già le imprese svizzere quotate in borsa negli Stati Uniti ad importanti obblighi. Gli oneri d'applicazione sono molto pesanti. L'incompatibilità con il diritto svizzero dell'obbligo esteso di informare, contenuta nel SOX sarà eliminata con la revisione delle disposizioni sull'obbligo di revisione e la nuova legge sulla sorveglianza della revisione (LSR). Bisogna pertanto rinunciare a regolamentare ulteriormente ciò che lo è già e soprattutto evitare di ricorrere a soluzioni elvetiche particolari.

Il progetto porta l'impronta di interventi parlamentari formulati a seguito del crollo spettacolare di imprese o della scoperta di abusi costatati in alcune aziende. Gli affari che danno luogo a vivaci dibattiti nell'opinione pubblica danno sempre luogo a uno sviluppo sfrenato di attivismo regolamentare in altri settori del diritto. Queste situazioni sfociano frequentemente in una marea di regolamentazioni sproporzionate e inutili. Bisogna fare in modo che un eccesso di zelo regolamentare comprometta l'attrattività del nostro diritto della società anonima, che si basa su una concezione liberale dell'economia.

Partendo da queste considerazioni di principio bisogna esaminare le proposte sul governo societario poste in consultazione.

Proposte problematiche eccessive

Non bisogna credere che regole di governo societario, anche se solide, possano evitare strategie errate, decisioni inavvedute e abusi. L'avamprogetto difende in generale l'idea di preservare la necessaria libertà d'organizzazione delle imprese e propone di rinunciare a un ambito normativo troppo rigido¹⁵. Questo punto di vista è da ritenere positivo. Ciò non toglie che alcune proposte che esso contiene pongono problemi. Si tratta dei seguenti punti:

– Inapplicabile il diritto permanente di informarsi

Il Consiglio federale propone che gli azionisti abbiano diritto in ogni momento, dunque perfino al di fuori dell'assemblea generale, di chiedere informazioni per iscritto. Il consiglio d'amministrazione sarebbe obbligato a

¹⁴ Vedi Peter Böckli, Claire Huguenin, François Dessemontet, „Le Gouvernement d'entreprise“, Rapporto del Gruppo di lavoro istituito in occasione della revisione parziale del diritto della società anonima, Losanna 2004

¹⁵ Rapporto esplicativo, p. 12

fornire per iscritto l'informazione richiesta entro un termine di 60 giorni o giustificare un eventuale rifiuto di informare (Art. 679 AP-CO). Nel caso delle società aperte al pubblico che contano migliaia di azionisti, questa estensione e formalizzazione del diritto di informarsi rappresenterebbe oneri amministrativi totalmente sproporzionati. Così come previsto, questo diritto sarebbe difficile, se non impossibile da garantire, non fosse che per ragioni organizzative. Senza contare che questa proposta racchiude un potenziale d'abuso da parte degli azionisti querelanti.

Meglio un'impresa informa i suoi azionisti in maniera generale, meno questi ultimi avranno bisogno di chiedere individualmente e in ogni momento informazioni per iscritto. Oggi è sempre più possibile offrire regolarmente informazioni facilmente accessibili e a costi minori. Queste possibilità sono sempre più spesso sfruttate, ad esempio attraverso il ricorso a internet. Si tratta qui di un'applicazione della raccomandazione della cifra 8 dello Swiss Code (vedi riquadro). Questa raccomandazione ha già dato prova di efficacia e non è quindi necessario prevedere un'apposita regolamentazione.

Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, Cifra 8

Il consiglio d'amministrazione si sforza di mantenere dei contatti con gli azionisti anche al di fuori delle assemblee generali.

- Il consiglio d'amministrazione informa gli azionisti sull'evoluzione della società anche durante l'esercizio in corso.
- Il consiglio d'amministrazione designa l'organo responsabile delle relazioni con gli azionisti. Esso veglia, nelle informazioni che fornisce, a rispettare il principio legale della parità di trattamento.

- **Criteria problematici per i valori soglia**

Per la convocazione di un'assemblea generale e l'iscrizione di un oggetto di negoziazione all'ordine del giorno, nonché per richiedere l'istituzione di un esame speciale contro la volontà dell'assemblea generale, l'avamprogetto prevede l'abbassamento dei valori soglia dall'attuale 10% al 5% del capitale azionario o a un milione di franchi di valore nominale. Sarebbe inoltre possibile utilizzare il criterio del valore borsistico: i valori soglia previsti sono in questo caso di 5 milioni di franchi per la convocazione dell'assemblea generale e di 2 milioni di franchi per l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno, nonché

per l'istituzione di un esame speciale. I corsi borsistici sono soggetti a fluttuazioni a volte importanti. Basare i valori soglia sui corsi di borsa sfocerebbe in risultati arbitrari. Bisogna dunque respingere questa proposta.

La convocazione di un'assemblea generale o l'istituzione di un esame speciale rappresenta sempre un onere pesante e costi corrispondenti per una grande società aperta al pubblico. Un allargamento eccessivo della cerchia delle persone che possono chiedere di convocare un'assemblea generale o un esame speciale provocherebbe notevoli problemi.

Nella pratica si osserva che numerose società hanno abbassato i valori soglia sulla base delle raccomandazioni enunciate alla cifra 2 dello Swiss Code (vedi riquadro) e delle teorie degli investitori istituzionali¹⁶. Ciò dimostra che anche qui l'autoregolazione da parte dello Swiss Code e del mercato dei capitali funziona.

Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, Cifra 2

La società si sforza di agevolare l'esercizio dei diritti legali degli azionisti.

- A questo scopo, gli statuti possono prevedere la riduzione in maniera appropriata dei valori soglia iscritti nella legge per richiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno o la convocazione di un'assemblea generale straordinaria.
- Quando l'assemblea generale riduce il valore nominale delle azioni procedendo a un rimborso, il consiglio d'amministrazione esamina se sia il caso di adattare i valori soglia (richiesta d'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno, di convocazione di un'assemblea e, se necessario, di un controllo speciale) affinché gli azionisti non assistano a una diminuzione dei loro diritti. (...)

Per la convocazione dell'assemblea generale su richiesta degli azionisti, il consiglio d'amministrazione disporrebbe ormai di un termine di 30 giorni. Ma per le grandi società aperte al pubblico, l'organizzazione di un'assemblea generale entro un termine breve denota praticamente un'impossibilità d'esecuzione.

¹⁶ Studio di « ethos » „Gouvernement d'entreprise des sociétés suisses“, Ginevra, novembre 2005, p. 36 s.

– **Inconvenienti per il mandato obbligatorio di un anno**

L'avamprogetto introduce all'art. 710 AP-CO l'elezione obbligatoria individuale dei membri del consiglio d'amministrazione per un mandato di un anno. Ragione invocata a sostegno di questo cambiamento: la pratica diffusa di elezioni in blocco del consiglio d'amministrazione per un mandato relativamente lungo è contraria ai principi del governo societario.

Il diritto in vigore prevede una durata del mandato di tre anni. Esso autorizza le società anonime o i loro azionisti a fissare un mandato più breve (ad esempio di un anno) o più lungo (al massimo sei anni). Questo sistema che lascia un margine di manovra alle imprese o ai loro azionisti si è mostrato efficace.

Il vantaggio dal punto di vista del governo societario di avere un mandato che sarebbe imperativamente di un anno non è evidente. Al contrario, i principi del governo societario esigono una certa continuità. Secondo la cifra 13 del Swiss Code, bisogna tendere ad una ripartizione appropriata dei mandati; l'ultimo non dovrebbe in generale superare i quattro anni (vedi riquadro). La pratica di numerose imprese consistente nel ripartire i mandati su diversi anni permette di garantire una certa continuità e coerenza. Inoltre, i principi generalmente riconosciuti di un buon governo societario esigono che il consiglio d'amministrazione si organizzi in comitati esercitanti

Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, cifra 13

Il consiglio d'amministrazione pianifica il rinnovo dei mandati e veglia alla formazione continua dei suoi membri.

- In generale, l'elezione dei membri del consiglio d'amministrazione prevede un mandato che non superi i quattro anni. Bisogna tendere ad una ripartizione appropriata dei mandati.
- Il consiglio d'amministrazione pianifica le sostituzioni e fissa i criteri di selezione dei candidati.
- Il consiglio d'amministrazione si incarica di informare dettagliatamente i nuovi membri eletti sul loro compito e, se necessario, prevede una formazione continua in funzione dei compiti.

compiti ben definiti. Ciò richiede un'organizzazione abbastanza grande e parecchio tempo. Infine, anche il fatto di mettere al corrente i nuovi membri comporta pure parecchio tempo.

I principi riprodotti qui sopra concernenti la durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione si concentrano sull'interesse a lungo termine di assicurare il

successo dell'azienda. In fondo l'obiettivo è l'aumento del valore dell'impresa a lungo termine; quest'ultimo si riflette sul corso dell'azione e nel versamento di dividendi durevolmente elevati. Per questo il governo societario deve tener conto dei proprietari di un'impresa interessata alla sua perennità. Gli azionisti interessati alla durata nel tempo otterranno i migliori vantaggi sia per loro stessi sia per l'azienda e i suoi collaboratori. L'introduzione del mandato obbligatorio di un anno priverebbe le imprese o i loro azionisti di uno strumento di gestione durevole dell'azienda che ha finora dato prova di efficacia.

Per quanto concerne l'elezione individuale dei membri del consiglio d'amministrazione, bisogna rilevare che l'autoregolazione funziona bene anche in questo settore. La questione del voto globale o individuale è regolata dalla cifra 7 dello Swiss Code (vedi riquadro alla pagina successiva). Questa raccomandazione qualificata come uno dei punti "forti" del *Soft Law*¹⁷ e l'interesse rivolto a questa questione da parte degli investitori istituzionali hanno fortemente influenzato la pratica. Il numero delle imprese che procedono ad elezioni individuali è sensibilmente cresciuto in questi ultimi due anni. Uno studio di "ethos" apparso recentemente giunge alla seguente conclusione: "Si nota che attualmente la maggioranza delle società (ri)eleggono individualmente i loro amministratori. E' inoltre avvenuto un grande cambiamento a livello della trasparenza della procedura adottata. Un numero importante di società annuncia prima dell'assemblea generale la procedura che sarà utilizzata"¹⁸. Non è quindi necessario prevedere una regolamentazione statale.

¹⁷ „Sebbene lo Swiss Code si limiti a formulare alcuni suggerimenti, una società che non tiene conto di queste raccomandazioni senza offrire una soluzione alternativa opportuna non avrebbe grandi possibilità in un processo secondo l'art. 706 CO". Peter Böckli, *Harte Stellen im Soft Law*. Der Schweizer Treuhänder 11/02, p. 981 ss.

¹⁸ Studio di « ethos » - Gouvernement d'entreprise des sociétés suisses -, Ginevra, novembre 2005, p. 40.

Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, cifra 7

Durante l'assemblea generale la volontà della maggioranza deve poter essere espressa senza equivoci.

- Il presidente predispone le modalità di voto in modo da poter determinare la volontà della maggioranza in maniera chiara ed efficace.
- In caso di elezioni o di voti relativi ad uno scarico dei membri degli organi della società, il presidente può chiedere un voto globale sempre che non si manifesti nessuna opposizione da parte degli azionisti e che nessun voto individuale sia richiesto per una o più persone.

– *Restituzione di prestazioni*

L'avamprogetto modifica le disposizioni dell'art. 678 CO in merito alla restituzione di prestazioni. Esso estende la cerchia delle persone interessate ai membri della direzione e alle persone loro vicine. Viene inoltre soppressa la condizione attuale della malafede del beneficiario della prestazione, come pure l'esigenza della sproporzione evidente tra la prestazione e la controprestazione. La situazione economica della società non svolgerà più alcun ruolo. Ciò non impedisce ai redattori dell'avamprogetto di proporre anche l'estensione della legittimazione per agire nei confronti dei creditori. Ma se ciò non bastasse, essi vogliono far passare la prescrizione dai cinque anni odierni a dieci anni.

Queste proposte superano l'obiettivo mirato. In particolare l'abbandono del rapporto con la situazione economica della società potrebbe sfociare in una marea di vertenze arbitrarie. Infine, queste disposizioni permetterebbero ad un giudice di esaminare le decisioni delle aziende. Ciò non è affatto compatibile con gli obiettivi del diritto moderno delle società.

– *Abolizione non auspicabile della rappresentanza da parte di un organo della società*

L'avamprogetto propone di sopprimere la rappresentanza da parte di un depositario di un organo della società. Le società aperte al pubblico saranno d'ora in poi tenute a ricorrere a un rappresentante indipendente per qualsiasi assemblea generale.

Bisogna respingere la soppressione della rappresentanza da parte di un organo della società. L'affermazione dell'avamprogetto secondo la quale la rappresentanza da parte di un organo della società svolge un ruolo marginale

nella pratica è falsa. Si tratta piuttosto del contrario. Nel caso delle società aperte al pubblico, gli organi rappresentano una parte importante dei voti. Inoltre, gli azionisti privilegiano spesso un membro di un organo della società. Su richiesta dell'Ufficio federale di giustizia, il professor Hans Caspar von der Crone ha realizzato uno studio¹⁹ che fa un giro d'orizzonte sul ruolo della rappresentanza istituzionale dei voti sulla base di un sondaggio realizzato presso 286 società svizzere aperte al pubblico (di cui 26 figurano nell'indice SMI). Secondo questo studio, gli azionisti delle società svizzere aperte al pubblico stabiliscono una procura a favore di:

- un **organo della società** 23% (titoli del SMI: 36%),
- un **rappresentante indipendente** 10% (SMI: 20%),
- un **rappresentante depositario** 4% (SMI: 2%)

Sulla base di queste cifre, l'autore dello studio conclude che „la rappresentanza da parte degli organi della società e di altre persone indipendenti riveste un'importanza considerevole per le grandi società“ e che „la soluzione semplice e vantaggiosa in termini di costo di farsi rappresentare da una banca depositaria o da un organo della società è nell'interesse degli azionisti e risponde a un bisogno pratico”²⁰. E' così incomprensibile che secondo alcuni la rappresentanza da parte di un organo della società nella realtà non si sia mostrato efficace.

Conformemente all'avamprogetto, le società aperte al pubblico potrebbero ricorrere unicamente a un rappresentante indipendente. In assenza di istruzioni concrete, quest'ultimo dovrebbe astenersi dal voto (art. 689, cpv. 2 AP-CO). Inoltre, in futuro, la maggioranza assoluta sarà normalmente²¹ determinata in funzione del numero di voti depositati, sapendo che le astensioni non contano più come tali (art. 703, cpv. 2 AP-CO). Considerato come le procure generali a favore del rappresentante indipendente non sono possibili, che la rappresentanza da parte di un depositario o un organo della società è abolita e che le azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni (“Dispoaktien”) non sono accompagnate da un diritto di voto, nel caso delle società aperte al pubblico, la grande maggioranza degli azionisti passivi e soddisfatti, ivi compresa

¹⁹ Hans Caspar von der Crone, rapporto sulla revisione parziale del diritto delle società anonime, parte 4: rappresentanza di azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni “Dispoaktien” (www.rwi.unizh.ch/vdc/team/Publikationen_HC/Bericht%20eilrevision%20Aktienrecht%20Teil%204.pdf).

²⁰ Vedi p. 6 dello studio.

²¹ Vale a dire fintanto che la legge o gli statuti non dispongano altrimenti, vedi art. 703, cpv. 1 AP-CO.

la maggioranza dei piccoli azionisti, sarebbero sottorappresentati in maniera massiccia, mentre gli azionisti attivisti e oppositori, gli azionisti istituzionali e i grandi azionisti sarebbero fortemente sovrarappresentati. Ciò non contribuirebbe affatto alla formulazione di una volontà rappresentativa dell'assemblea generale.

– **Limitazione della responsabilità: s'impone un approccio olistico**

L'avamprogetto propone di definire un importo limite per la responsabilità solidale dell'organo di revisione (in termini di importo), sempre che questa responsabilità dipenda solo da una leggera colpa (art. 759, cpv. 1bis AP-CO). Esso fissa la responsabilità massima in caso di leggera colpa a 25 milioni di franchi nell'ambito della revisione di società le cui azioni sono quotate in borsa e di società di una certa importanza economica, e a 10 milioni di franchi per la revisione delle altre società.

Per gli organi delle società anonime, il diritto svizzero prevede un regime di responsabilità estremamente rigido, nel confronto internazionale. Il fatto che, in numerosi casi, ciò renda impossibile una copertura del rischio da parte di un'assicurazione indica come la responsabilità sia probabilmente troppo rigida. Tuttavia, i rischi di responsabilità corrispondenti eccedono non soltanto la potenza finanziaria e la copertura assicurativa delle grandi società di revisione, ma anche quella dei consigli d'amministrazione. La questione relativa ad una limitazione della responsabilità degli organi deve dunque essere affrontata in maniera globale. Occorre in particolare integrare nella revisione del diritto svizzero della responsabilità la questione della responsabilità del consiglio d'amministrazione. Nello stesso settore bisognerebbe eventualmente esaminare la questione della responsabilità del consiglio d'amministrazione nel caso di una società controllata nella sua totalità²². Una regolamentazione isolata della responsabilità degli organi di revisione non sembrerebbe aver senso.

L'avamprogetto non risolve il problema delle azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni ("Dispoaktien")

Parecchie società quotate possiedono numerose azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni. Questa situazione non è soddisfacente per queste società: esse non conoscono una parte sostanziale dei loro azionisti e non hanno dunque nessun mezzo per comunicare direttamente con loro. Le imprese ad esempio non possono inviare ai titolari di queste azioni un invito all'assemblea generale o informazioni sui punti all'ordine del giorno, ad esempio.

Gli sforzi delle società tendenti ad incoraggiare il maggior numero possibile di azionisti ad esercitare i loro diritti di partecipazione sono preventivamente condannati al fallimento per gran parte degli azionisti. E' la ragione per la quale le aziende chiedono da tempo una risoluzione del problema delle azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni. L'avamprogetto non tratta sfortunatamente questo tema e non propone nessuna soluzione. E' deplorabile e sorprendente che uno degli obiettivi centrali della revisione sia quello di rafforzare i diritti degli azionisti. E' importante che questo problema sia affrontato e che sia elaborata una soluzione durante l'esame di questo dossier.

2° obiettivo: modifica relativa alla struttura del capitale

L'avamprogetto propone i seguenti adattamenti:

- l'istituzione di un margine di fluttuazione o di una riduzione autorizzata del capitale azionario;
- la soppressione del valore nominale minimo delle azioni;
- la soppressione dell'azione al portatore e
- la soppressione del limite superiore del capitale di partecipazione.

Margine di fluttuazione del capitale e riduzione autorizzata del capitale azionario

L'avamprogetto propone la scelta fra due modelli per quanto concerne l'alleggerimento della struttura del capitale: il margine di fluttuazione del capitale e la riduzione autorizzata del capitale azionario.

Il margine di fluttuazione del capitale appare, a prima vista, come il modello più attrattivo a causa della sua maggiore flessibilità. In effetti, esso offre una grande libertà nella gestione della struttura del capitale ed include in un certo modo il modello della riduzione autorizzata del capitale azionario poiché, nel caso del margine di fluttuazione del capitale, gli azionisti potrebbero ridurre i poteri del consiglio d'amministrazione. L'assemblea generale potrebbe così decidere che il consiglio d'amministrazione possa unicamente aumentare o ridurre il capitale azionario. Un esame dettagliato della praticabilità dei modelli proposti dal Consiglio federale sarà determinante per la scelta di uno di essi.

Soppressione del valore nominale minimo

Dopo la riduzione del valore nominale minimo delle azioni da 100 franchi a 10 franchi, in occasione della revisione del diritto delle società anonime nel 1991, e la sua nuova

²² In questo contesto bisognerebbe inoltre regolare i doveri e le responsabilità del consiglio d'amministrazione di una filiale controllata nella sua totalità.

riduzione a un centesimo nel 2001, il Consiglio federale propone ora di rinunciare completamente ad un valore nominale minimo.

Variante 1: il margine di fluttuazione del capitale

Il margine di fluttuazione del capitale sostituirebbe la riduzione autorizzata del capitale azionario e introdurrebbe la possibilità di delegare una riduzione del capitale al consiglio d'amministrazione. Creando un margine di fluttuazione del capitale, l'assemblea generale autorizza il consiglio d'amministrazione a modificare l'importo del capitale emesso entro cinque anni al massimo (art. 653r ss. AP-CO). Il margine di fluttuazione è limitato verso il basso attraverso il capitale di base e verso l'alto attraverso il capitale massimo. Non è necessario convocare preventivamente i creditori né chiedere un'attestazione di verifica ad un revisore per le riduzioni di capitale nell'ambito del margine di fluttuazione.

Variante 2: la riduzione autorizzata del capitale azionario

La riduzione autorizzata del capitale azionario verrebbe a completare l'attuale aumento autorizzato del capitale azionario. L'assemblea generale potrebbe così conferire al consiglio d'amministrazione il potere di ridurre il capitale azionario fino a un certo importo entro un termine di cinque anni al massimo. Al contrario del margine di fluttuazione del capitale occorre, per ogni riduzione, convocare i creditori e chiedere un'attestazione di verifica ad un revisore.

Anche per azioni il cui valore nominale è di un centesimo, un attore economico può proporre di ridurre il valore nominale. In questo contesto, il Consiglio federale ha esaminato la questione dell'introduzione di un'azione senza valore nominale, posto sul piatto della bilancia i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti, infine vi ha rinunciato²³. Quale contropartita esso propone di abolire la disposizione di legge che prescrive un valore nominale minimo. Le azioni potrebbero così d'ora in avanti mostrare un valore nominale qualsiasi purché superiore a zero. La soppressione di un valore nominale minimo costituisce un mezzo appropriato per aumentare la flessibilità ed è dunque da ritenersi positiva.

Abolizione inutile dell'azione al portatore

²³ L'introduzione del modello delle azioni senza valore nominale propriamente dette, sconosciuto in Europa, comporterebbe secondo gli esperti consultati dal Consiglio federale una revisione radicale del diritto delle azioni, ragione per cui essa non sarebbe opportuna. Per l'introduzione di azioni senza valore nominale impropriamente dette (azioni unitarie), s'imporrebbero pure considerevoli adattamenti: tutte le disposizioni che si riferiscono al valore nominale dovrebbero essere modificate. Vedi Rapporto esplicativo p. 25 s.

La proposta relativa all'abolizione dell'azione al portatore è motivata dal fatto che l'emissione di questo genere di titolo non ha cessato di diminuire nel corso degli ultimi anni e poiché si trattava nella maggior parte di casi di piccole e medie imprese. Le azioni al portatore sono inoltre in flagrante contraddizione con i principi di trasparenza delle strutture di capitali. In questi ultimi anni le azioni al portatore sono state nell'occhio del mirino a livello internazionale in particolare del "Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali" (GAFI/FATF) e dell'OCSE. La raccomandazione n° 33 delle „Quaranta Raccomandazioni“ del GAFI del 20 giugno 2003 chiede che i paesi membri – fra cui la Svizzera – adottino misure appropriate affinché l'identità delle persone che controllano persone giuridiche possa essere costatata in ogni momento²⁴. La pressione internazionale contro le azioni al portatore sembra intensificarsi, nonostante la proposta della Svizzera di introdurre un obbligo di annunciarsi presso la società per i titolari di azioni al portatore che controllano direttamente, indirettamente o assieme a terzi almeno il 10% di tutti i diritti di voto.

E' di cruciale importanza rafforzare la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera, ma occorre evitare di pronunciare divieti in maniera precipitosa, poiché una limitazione inutile delle possibilità nel diritto svizzero delle società ridurrebbe l'attrattività di quest'ultimo.

In Svizzera quasi 30'000 società hanno ancora azioni al portatore. Nel rapporto finale del GAFI/FATF del novembre 2005 si può leggere che „le azioni al portatore costituiscono uno strumento importante dell'economia svizzera„²⁵. Contrariamente a quanto lasciano supporre le spiegazioni che figurano nel rapporto esplicativo del Consiglio federale, azioni al portatore di grandi società svizzere co-

²⁴ La raccomandazione n° 33 del GAFI relativa al diritto delle società e alle azioni al portatore dice in particolare: "I paesi dovrebbero adottare misure per impedire l'utilizzazione illecita di persone giuridiche per il riciclaggio di capitali. I paesi dovrebbero assicurarsi che informazioni adeguate, pertinenti e aggiornate sui beneficiari effettivi e sul controllo delle persone giuridiche possano essere ottenute o consultate in ogni momento dalle autorità competenti. In particolare i paesi nei quali le persone giuridiche possono emettere azioni al portatore dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che queste persone non siano utilizzate a cattivi scopi per riciclare capitali e dovrebbero essere in grado di mostrare l'adeguatezza di queste misure (...)".

²⁵ 3° rapporto di valutazione in merito alla lotta contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo, Svizzera, GAFI/OCSE, Parigi 2005, p. 205, § 1015 ss. (www.fatf-qafi.org/dataoced/29/11/35670903.pdf)

me Roche, Swatch o Kudelski circolano oggi sul mercato. L'utilità di questo genere di titoli rimane così relativamente forte.

E' inutile abolire l'azione al portatore per dissipare i dubbi del GAFI/FATF. Quest'ultimo raccomanda ai paesi che conoscono l'azione al portatore di adottare misure al fine di evitare che le società interessate le utilizzino allo scopo di riciclare capitali o di finanziare attività terroristiche. La Svizzera deve pertanto prevedere un aumento della trasparenza nelle società che utilizzano azioni al portatore. Per poterlo fare, è essenziale identificare le persone che controllano le società. Le società quotate sono già ora sottoposte a un obbligo d'annuncio. Pertanto, la proposta soluzione radicale di sopprimere tutte le azioni al portatore va al di là dello scopo prefissato. L'avviso sfavorevole del GAFI/FATF si spiega non soltanto per la problematica delle azioni al portatore, ma anche per altri fattori presi in considerazione nella valutazione. Per questo motivo la restrizione delle possibili strutture proposta dal Consiglio federale nell'ambito dell'abolizione dell'azione al portatore è inutile.

Soppressione del limite superiore del capitale di partecipazione

Secondo l'avamprogetto creare buone partecipazioni rimarrà possibile. Il limite superiore del capitale di partecipazione sarà soppresso. Sarà dunque possibile in futuro fissare il rapporto fra le azioni e i buoni di partecipazione delle imprese in funzione dei bisogni e del mercato. L'ottimizzazione che ne deriva è da ritenersi positiva.

3° obiettivo: aggiornare le regole sulla tenuta dell'assemblea generale

Questo capitolo dell'avamprogetto propone una base legale per l'utilizzazione di media elettronici in occasione della tenuta di assemblee generali. Esso prevede in particolare le seguenti modifiche:

Assemblea generale in più luoghi e all'estero

L'avamprogetto propone una base legale per la tenuta delle assemblee generali in più luoghi contemporaneamente, a condizione che gli interventi dei partecipanti vengano diffusi in diretta audiovisiva in tutte le località in cui si svolge l'assemblea. Il consiglio d'amministrazione è tenuto a designare la sede assembleare principale, dove siede chi dirige l'assemblea e dove vengono messe a verbale le deliberazioni che richiedono l'atto pubblico (Art. 701a AP-CO).

Convocazione elettronica

L'articolo 700, cpv. 1 AP-CO permette di convocare l'assemblea generale per via elettronica, ma ciò è possibi-

le solo con il consenso degli azionisti.

Procura elettronica

La legge sulla firma elettronica, entrata in vigore il 1° gennaio 2005 assimila la firma elettronica alla firma manoscritta. Questa legge ha creato le basi per l'utilizzazione di procure elettroniche per permettere l'esercizio dei diritti di partecipazione derivanti dal diritto delle società anonime.

Utilizzazione dei media elettronici durante l'assemblea generale

L'avamprogetto prevede che durante l'assemblea generale gli azionisti possano esercitare i loro diritti sotto forma elettronica se gli statuti lo permettono (art. 701c AP-CO). Diventa dunque possibile partecipare all'assemblea generale a partire dal proprio domicilio, attraverso videoconferenze.

Assemblea generale elettronica

Secondo l'avamprogetto la società può rinunciare interamente alla tenuta di un'assemblea convenzionale in un luogo di riunione reale se tutti gli azionisti sono consenzienti (art. 701d AP-CO). L'assemblea generale si svolge allora esclusivamente ricorrendo ai mezzi di comunicazione elettronici. La tenuta di un'assemblea generale per iscritto rimane esclusa. Ci si attiene così al principio dell'immediatezza.

Valutazione delle proposte relative all'assemblea generale

Dal momento che il ricorso a internet incoraggia la partecipazione attiva degli azionisti all'assemblea generale, queste novità sono nell'interesse di un buon governo societario. A titolo di valutazione generale, l'obiettivo di un adattamento all'era dell'informatica è da ritenersi positivo. La praticabilità degli strumenti proposti e la necessità pratica del loro utilizzo saranno determinanti per la valutazione definitiva.

4° obiettivo: riforma del diritto contabile

A partire dal 1993 il Gruppo di riflessione raccomandava l'elaborazione di una legge speciale sulla stesura dei conti e sulla pubblicità. L'avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR), elaborato in seguito, è stato aspramente criticato nel 1998 durante la procedura di consultazione. Gli oppositori hanno in particolare evidenziato il fatto che esso non teneva sufficientemente conto della situazione delle piccole e medie imprese e che il progetto avrebbe potuto comportare indistintamente degli aumenti d'imposta.

Rinviato allo scopo di essere riveduto e considerata

l'urgenza, l'avamprogetto è poi stato diviso in due parti distinte nel 2003, a causa dell'urgenza di un adattamento del diritto svizzero della revisione. La prima parte riforma le disposizioni sull'obbligo di revisione e sull'ufficio di revisione e prevede un'autorità di sorveglianza sugli uffici di revisione. La parte relativa alla presentazione dei conti è stata ulteriormente modificata e posta ancora una volta in consultazione nell'ambito della revisione del diritto delle azioni. Essa presenta pure un legame con il governo societario: la questione della trasparenza.

Differenziazione indipendente dalla forma di diritto

Come la ristrutturazione dell'obbligo di revisione, il nuovo diritto contabile prevede una regolamentazione uniforme per tutte le forme di diritto dipendenti dal diritto privato e una differenziazione secondo la dimensione dell'azienda. Le grandi aziende sono, secondo il nuovo diritto della revisione, sottoposte a regole più severe (art. 961 ss. AP-CO). I corrispondenti valori limite sono gli stessi di quelli fissati nell'ambito della modifica dell'obbligo di revisione nel diritto delle società. Quest'obbligo colpisce l'azienda quando essa supera due dei tre valori limite durante due esercizi consecutivi: totale del bilancio di 10 milioni di franchi, cifra d'affari di 20 milioni di franchi e 50 impieghi a tempo pieno.

Struttura minima e regolamentazione senza incidenze fiscali

Contrariamente all'avamprogetto LRR, che si allinea alle direttive europee, il nuovo avamprogetto di revisione definisce la struttura minima del bilancio e del conto dei risultati appoggiandosi sul concetto più condensato dell'indice IFRS (International Financial Reporting Standards).

Quanto alla relazione fra il diritto commerciale e il diritto fiscale, l'avamprogetto mantiene pure il principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale. La garanzia effettiva della neutralità fiscale è un elemento determinante per l'esame dettagliato delle proposte.

Conti consolidati

L'avamprogetto riforma le regole di presentazione dei conti consolidati (art. 963 ss. AP-CO). L'obbligo di consolidamento dei conti è concepito su un modello indipendente dalla forma giuridica.

Correzioni necessarie nella legge sulla fusione

La revisione del diritto delle società anonime costituisce pure un'occasione per eliminare i difetti della legge sulla fusione. Anche se questa legge è in vigore soltanto da un po' più di un anno, si costata già che la scissione, in particolare, e il trasferimento di patrimoni, in misura inferiore,

sono poco utilizzati. Ciò dipende innanzitutto dalla responsabilità sussidiaria illimitata delle società che partecipano a una scissione (art. 47 LFus), dall'incertezza che regna attorno alla trasmissione dei contratti con gli attivi e i passivi in caso di scissione o trasferimento di patrimonio, dalla necessità di un'approvazione dell'altra parte contraente, nonché dalle esigenze eccessive dei registri di commercio per quanto concerne il grado di precisione dell'inventario.

Dal momento che la legge sulla fusione dipende anche dal diritto delle società anonime, questi punti dovrebbero essere affrontati nell'ambito della presente revisione del diritto delle società anonime.

Commento

Un diritto delle società moderno ed attrattivo è parte integrante di condizioni-quadro favorevoli per una piazza economica. La revisione del diritto delle società anonime e del diritto contabile posta in consultazione deve dunque essere valutata nel contesto della competitività internazionale della piazza economica svizzera.

Le proposte fatte dal Consiglio federale sono da ritenere per l'essenziale positive. Il previsto alleggerimento della struttura del capitale aumenta il margine di manovra e rafforza l'attrattività del diritto svizzero delle società anonime. Tuttavia, la parte del progetto relativa al rinnovamento della struttura del capitale presenta dei difetti. In particolare la soppressione dell'azione al portatore si tradurrebbe in un'inutile diminuzione delle scelte. In generale bisogna evitare che alcune prescrizioni statali possano decidere la struttura di un'azienda. Le aziende o i loro proprietari devono il più possibile sceglierla loro stessi. Il ruolo della legge è quello di mettere a disposizione delle imprese una vasta scelta. La trasparenza è importante. Occorre procedere a limitazioni unicamente quando ciò è realmente necessario ed evitare di sfociare in procedure eccessive per le aziende.

La crescita a lungo termine del valore di un'azienda deve essere al centro di un buon governo societario. Ciò presuppone che le aziende possano adottare misure organizzative per garantire un minimo di continuità. L'introduzione dell'obbligo di limitare la durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione a un anno renderebbe impossibile la ripartizione di mandati pluriennali praticata in nome della continuità.

In generale, le proposte relative al governo societario sono eccessivamente contraddistinte da un attivismo regolamentare, sorto in questi ultimi anni in occasione di fallimenti spettacolari e di scoperte di problemi di gestione aziendale.

La tendenza attuale non deve sfociare in un'adozione precipitosa di eccessive regolamentazioni. Ciò causerebbe danni a lungo termine alle fondamenta del diritto delle a-

zioni. Bisogna lasciare sufficiente spazio all'autoregolazione.